

Ritenute e appalti, fuori mercato le imprese con i bilanci in rosso

DECRETO FISCALE

Il Dl approvato dalla Camera penalizza le aziende che hanno registrato perdite

No al certificato di affidabilità in caso di cartelle impugnate ma non sospese

Giorgio Gavelli
Giuseppe Latour

Una via d'uscita che sarà inapplicabile in moltissimi casi. L'analisi approfondita dell'articolo 4 del decreto fiscale (Dl 124/2019), la cui legge di conversione è stata appena approvata dalla Camera, dice chiaramente questo: il certificato di affidabilità previsto dal comma 5, che in teoria dovrebbe consentire a molte imprese di dribblare il nuovo complicatissimo meccanismo delle ritenute, non potrà essere utilizzato da molti operatori in situazioni nelle quali ha poco senso che vengano esclusi.



MANOVRA 2020
Anche i non titolari di partita Iva dovranno compensare con i canali delle Entrate

La catena di adempimenti oggetto di critiche da diversi giorni, anche nella versione appena rivista, non sarà obbligatoria per le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici che comunichino al committente di avere una serie di requisiti, con certificazione dell'agenzia delle Entrate.

Dovranno essere in attività da almeno tre anni, essere in regola con gli obblighi dichiarativi e avere eseguito nell'ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per almeno il 10% del totale dei ricavi e compensi che risultano in dichiarazione.

È questo il primo ostacolo davanti al quale cadranno in molti. Pensiamo a un'impresa costituita da meno di tre anni o semplicemente in perdita fiscale, magari perché sta attraversando una fase complicata: è molto probabile, infatti, che un'impresa in perdita fiscale abbia anche una forte perdita di bilancio.

Allo stesso modo, un'impresa in perdita, magari soggetta a reverse

charge o a split payment (molto frequenti proprio negli appalti) e con poche ritenute, assai difficilmente potrà rispettare il requisito dei versamenti. E, quindi, esporrà i suoi committenti ai nuovi oneri in materia di ritenute fiscali.

Questo, però, non è il solo requisito. Le imprese devono, infatti, dimostrare anche di non avere iscrizioni ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di debito affidati agli agenti della riscossione relativi a imposte sui redditi, Irap, ritenute e contributi previdenziali per oltre 50mila euro, scaduti e non pagati. Chi richiede (e rispetta) una rateazione si trova al riparo da rischi.

In questo caso, il problema riguarda gli accertamenti esecutivi e le cartelle esattoriali superiori a quella cifra che siano stati impugnate dalle imprese. Se, infatti, l'impresa impugna la cartella e chiede la sospensione, deve augurarsi che questa venga accolta. Perché in tutti i casi nei quali i giudici non dispongano la sospensione (e comunque in attesa che essa venga concessa), le imprese che sfiorino i 50mila euro saranno esposte a una conseguenza molto grave.

Non potranno, cioè, essere esentate dall'applicazione dell'articolo 4 e nel loro rapporto contrattuale sarà obbligatorio mettere in piedi il nuovo sistema di vigilanza sulle ritenute fiscali, con i rischi connessi.

A questo, allora, si accompagna una considerazione ulteriore, che riguarda il mercato di queste imprese. Il decreto fiscale prevede, nella sostanza, che gli appaltatori certifichino al committente di avere dei requisiti, sollevandoli da una serie di oneri.

C'è da chiedersi quanti committenti si assumeranno il peso di lavorare con un'impresa che non ha i requisiti per consentirgli di godere dell'esenzione da controlli e rischi. Pensiamo a un caso tipo: un supermercato che faccia un contratto a una società di pulizie che, a causa di un periodo di crisi, abbia chiuso un bilancio in forte perdita e non stia versando imposte. Oppure che abbia ricevuto una cartella esattoriale da 60mila euro, impugnata ma non sospesa. Lavorando con questa impresa, il committente si esporrà a molte responsabilità: l'obbligo di vigilare sul pagamento delle sue ritenute, analizzando gli F24 e i tabulati, e le sanzioni parecchio pesanti in caso di mancata vigilanza. Un cortocircuito che rischia di penalizzare ulteriormente imprese già in difficoltà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In sintesi

1

LA CERTIFICAZIONE

La catena di adempimenti in materia di ritenute fiscali, oggetto di critiche da diversi giorni, non sarà obbligatoria per le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici che comunichino al committente di avere una serie di requisiti, con certificazione dell'agenzia delle Entrate. L'idea di fondo è che i contribuenti più affidabili non debbano subire la nuova vigilanza rafforzata sulle ritenute fiscali

2

I CASI PROBLEMATICI

La formulazione del decreto fiscale crea problemi soprattutto in due situazioni. La prima è quella delle imprese che hanno perdite fiscali e, quindi, perdite di bilancio. La seconda è quella delle imprese che hanno ricevuto una cartella da oltre 50mila euro, impugnata ma non sospesa. In entrambi questi casi non sarà possibile ottenere la certificazione e, quindi, liberarsi dal nuovo adempimento

3

LE SANZIONI

Il committente che non vigila in maniera corretta rischia una sanzione pesante. Gli potrà essere infatti richiesta una somma pari al 20% dell'importo trattenuto dal sostituto d'imposta e al 30% dell'importo non versato quest'ultimo. Ipotizzando un ammontare di ritenute non operate e non versate di 50mila euro, dovrebbe quindi trattarsi di un rischio complessivo pari a 25mila euro.

LE CONSEGUENZE

Per il committente che non vigila c'è una maxi sanzione del 50%

Su 50mila euro di ritenute l'impresa capofila rischia un addebito da 25mila euro

Cambio di passo sulle conseguenze per il committente di appalti e subappalti che rientrano nel nuovo perimetro dell'articolo 4 del Dl fiscale dopo gli emendamenti votati dal Parlamento: da una responsabilità solidale con l'appaltatore/subappaltatore inadempiente si passa al rischio di pagare una somma pari alle sanzioni applicabili a quest'ultimo per non aver correttamente operato o versato le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Nel testo originario era previsto che il committente fosse responsabile:

- per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite dell'ammontare dei bonifici ricevuti o dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti entro il quinto giorno lavorativo anteriore alla scadenza di versamento delle ritenute;
- integralmente, nel caso in cui non avesse tempestivamente comunicato

all'impresa appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente su cui versare le ritenute o avesse eseguito pagamenti alle imprese inadempienti.

Nel nuovo testo, preso atto che l'obbligo di versamento delle ritenute è tornato in capo a ciascuna impresa della filiera, i problemi per il committente scattano in caso di inottemperanza agli obblighi di verifica delle deleghe di versamento ricevute dalle imprese o di pagamento dei corrispettivi dovuti nonostante l'evidenza di inadempimenti agli obblighi di versamento delle ritenute o di trasmissione dei dati.

Il committente è punito, infatti, con l'obbligo di pagamento (senza compensazione) di una somma pari alla sanzione irrogata al sostituto d'imposta per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento. Per cui i casi possibili sono questi:

- se l'impresa appaltatrice o subappaltatrice ha correttamente operato e versato le ritenute (e, ad esempio, si è semplicemente dimenticata di inviare le deleghe o i prospetti riepilogativi al committente) nessuna sanzione pare possa essere applicata;
- qualora, invece, l'impresa appaltatrice o subappaltatrice abbia commesso

o subappaltatrice abbia commesso delle inadempienze, essa sarà costretta a rispondere delle imposte sostituite e delle relative sanzioni ed interessi, mentre al committente sarà imputata una somma pari al 20% dell'importo non trattenuto dal sostituto d'imposta e al 30% dell'importo versato da quest'ultimo. Ipotizzando un ammontare di ritenute non operate e non versate di 50mila euro, deve quindi trattarsi di un rischio complessivo pari a 25mila euro.

Andrà chiarito se l'obbligo di versamento imposto al committente è di natura di sanzione tributaria, per la quale non si applicano le riduzioni d'imposta per omesso/errata certificazione ritenute od omessa/errata dichiarazione del modello 770, o se invece si tratta di un obbligo di natura contrattuale, in cui il committente può essere imputato al caso riceva (e riscontri telematici) la certificazione di affidabilità del committente ai sensi del comma 5 dell'articolo 4.

© RIPRODUZIONE